



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

Il Giudice Monocratico delle Pensioni

Salvatore Grasso

ha pronunciato la seguente

SENTENZA 311/2024

nel giudizio pensionistico iscritto al n. **69364** del registro di segreteria, introdotto con ricorso depositato il 6 novembre 2023, proposto da

- 1) **C. G.** nato a OMISSIS - OMISSIS;
- 2) **C. .** nato a OMISSIS – OMISSIS
- 3) **S. F.** nato a OMISSIS – OMISSIS;
- 4) **G. G.** nato a OMISSIS – OMISSIS;
- 5) **B. C.** nato a OMISSIS – OMISSIS;
- 6) **D. G. A.** nato a OMISSIS – OMISSIS;
- 7) **N. M.** nato a OMISSIS – OMISSIS;
- 8) **M. G.** nato a OMISSIS – OMISSIS;
- 9) **A. A.** nato a OMISSIS – OMISSIS;
- 10) **A.I.natoOMISSIS-OMISSIS**
- 11) **F. S.** nato a OMISSIS – OMISSIS;
- 12) **B. G.** nato a OMISSIS-OMISSIS;
- 13) **G. G.** nato a OMISSIS-OMISSIS;
- 14) **M. E.** nato a OMISSIS –OMISSIS;

	15) C. V. nato a OMISSIS – OMISSIS;	
	16) C. B. A. nato a OMISSIS-OMISSIS;	
	17) R. C. nato a OMISSIS– OMISSIS;	
	18) C.G. nata a OMISSIS– OMISSIS;	
	19) T. G. nato a OMISSIS– OMISSIS;	
	20) T. F. S. nato a OMISSIS-OMISSIS;	
	21) G. S. nato a OMISSIS-OMISSIS;	
	22) C. A. nato a OMISSIS-OMISSIS;	
	23) F. F. nato a OMISSIS-OMISSIS;	
	24) S. S. nato a OMISSIS-OMISSIS;	
	25) L. F. nato a OMISSIS-OMISSIS;	
	tutti assistiti, difesi ed elettivamente domiciliati per mandato conferito	
	ed allegato in calce al ricorso introduttivo c/o lo studio dell'Avv. Lino	
	Antonino Di Verde (CF: DVRLNT74H13H743L - diverdelino@pec.it)	
	sito in via Leonardo Da Vinci 94 - Palermo;	
	– parte ricorrente-	
	contro	
	- FONDO PENSIONI SICILIA (C.F. 97249080827), in persona del suo	
	Commissario Straordinario, legale rappresentante <i>pro tempore</i> ,	
	elettivamente domiciliato presso la sede dell’Ufficio Legislativo e	
	Legale della Regione siciliana in Palermo via Caltanissetta, 2e,	
	rappresentato e difeso dall'avvocato Margherita Sanfratello in servizio	
	presso il predetto Ufficio giusta procura alle liti del 21 marzo 2018 in	
	notaio dott. Giuseppe Dioguardi di Palermo n. rep. 45441, depositata	
	nella Segreteria della Corte in data 27 marzo 2018, posta elettronica	
	2	

		certificata: margheritanfratello@pec.it ;	
		- parte resistente	
		- ASSESSORATO REGIONALE ENTI LOCALI E FUNZIONE PUBBLICA- DIPARTIMENTO REG. DEL PERSONALE in Persona del Legale rappresentante “Pro tempore” elettivamente domiciliato per rappresentanza e difesa " ope legis " presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Palermo, in via Valerio Villareale 6;	
		- parte resistente non costituita-	
		Per	
		il riconoscimento del diritto dei ricorrenti ad ottenere, la rideterminazione del provvedimento di quiescenza, affinché venga computata l'Indennità di Tutela e Vigilanza l'indennità di turnazione e di cambio consegne nel calcolo della “ media degli ultimi cinque anni della retribuzione”, come richiamato dal comma 2 dell'art 51 e comma 1 e 6 dell'art 52 della Legge Regionale n. 9 del 7 maggio 2015 quindi per l'esatta determinazione della “quota retributiva” e “tetto massimo pensionabile” ex comma 3 art. 51 L.r. 9/2015;	
		Esaminati gli atti ed i documenti di causa.	
		Uditi , alla pubblica udienza del 19 settembre 2024, per parte ricorrente l'avv. Di Verde, per il Fondo Pensioni, l'avv. Sanfratello; assente l'Assessorato regionale.	
		Ritenuto in	
		FATTO	
		I. Parte ricorrente - composta da dipendenti della Regione Siciliana, inquadrati con qualifica di “Custodi”, posti in quiescenza	
		3	

	nella “finestra” tra il 2015 e il 2020 in applicazione dell’art 52 L.R 9	
	del 2015 (c.d. Contratto 1) - ha premesso che gli stessi dipendenti	
	possedevano, altresì, la qualifica di Agente di Pubblica sicurezza e che	
	hanno percepito da sempre, l’indennità di “tutela e vigilanza”,	
	l’indennità di “turnazione” e di “cambio consegne”.	
	Parte ricorrente ha, inoltre, precisato che il trattamento di quiescenza	
	di detti dipendenti è stato determinato calcolando la “I quota”	
	(retributiva e relativa all’anzianità maturata al 31/12/2003) ai sensi	
	dell’art. 20, comma 1, della L.R. 21/2003, come modificata dall’art	
	51, comma 2, della L.R. 9/2015 e la “II quota” (contributiva e relativa	
	all’anzianità maturata dal 1° gennaio 2004) ai sensi dell’art 1, co. 6,	
	L. n.335/1995 e che al trattamento complessivo derivante dalla	
	somma delle due quote è stata applicata la decurtazione secondo	
	quanto previsto dall’art 52 della L.R. n. 9/2015.	
	Tanto premesso, dopo aver rilevato che nella “media della retribuzione	
	degli ultimi cinque anni” di cui all’art 51 della L.R 9/2015 non risulta	
	essere stata computata o conglobata, l’indennità di Tutela e vigilanza,	
	di turnazione e di cambio consegna, parte ricorrente ha anzitutto	
	evidenziato come tanto determini una violazione degli artt. 4 e 31 della	
	legge Regionale 2/1962.	
	In particolare, ricostruita la disciplina ritenuta applicabile, parte	
	ricorrente ha rimarcato come l’indennità di Tutela e vigilanza, di	
	turnazione e di cambio consegna sia parte della retribuzione globale	
	annua e venga corrisposta in costanza di servizio secondo il C.C.R.L.	
	possedendo, pertanto, i caratteri di continuità e fissità necessari ai	

	fini della richiesta valorizzazione.	
	Con segnato riguardo a detti caratteri, è stato sottolineato che i	
	ricorrenti, tutti assunti nel Ruolo della Regione Siciliana come	
	CUSTODI, hanno svolto mansioni con qualifica di agente di Pubblica	
	Sicurezza, percependo da sempre, peraltro nell'importo fisso annuo di	
	€ 811,00, l'indennità di Tutela e Vigilanza, ed anche di turnazione e	
	di cambio consegna fino al pensionamento, in applicazione del	
	susseguirsi dei CCRL fino ad ultimo CCRL 2016/2018 pubblicato il	
	24/05/2019 fino al pensionamento.	
	Da tanto potrebbe, pertanto, desumersi come tale indennità non	
	costituisca un elemento retributivo di tipo personale, risultando,	
	invece, riconosciuto alla generalità dei dipendenti che svolgono	
	mansioni di P.G. o P.S. e come non abbia natura premiale, né	
	remunerativa di particolari attività o condizioni.	
	Lo svolgimento di mansioni di Polizia Giudiziaria e/o di Pubblica	
	Sicurezza, secondo parte ricorrente, inoltre, sarebbe certificato da	
	apposito Tesserino rilasciato dal Ministero dell'Interno (non tutti	
	producibili in giudizio poiché ritirati al pensionamento) e dai cedolini	
	di attribuzione delle citate indennità.	
	A sostegno della prospettazione, parte ricorrente ha richiamato anche	
	l'orientamento affermatosi in ordine all'indennità di difesa e	
	consulenza legale che, peraltro, risulterebbe inclusa nel medesimo	
	elenco indennità allegato al CCRL del 1999 che contiene l'indennità	
	di tutela e vigilanza, nonché le definizioni di retribuzione contenute	
	da ultimo nell'art. 83 del CCRL del 2016 ed in forza delle quali la	
	5	

	• Di conseguenza, adottare il provvedimento di quiescenza definitivo	
	con liquidazione delle differenze pensionistiche maturate dalla data di	
	pensionamento di ogni singolo ricorrente oltre interessi e rivalutazione	
	sino ad oggi.	
	• Con vittoria di spese ed onorario del presente giudizio;	
	• Eventualmente ordinare ex art. 213 c.p.c. all'autorità interessata	
	l'esibizione di atti utili (es. tesserini di P.S. ritirati al pensionamento) o	
	essenziali per la definizione del giudizio”.	
	II. Il 2 luglio 2024, con deposito a mezzo PEC, si è costituito in	
	giudizio il Fondo Pensioni Sicilia che, ripercorsa la domanda di parte	
	ricorrente, ha evidenziato, anzitutto l’elevato numero di ricorrenti (25)	
	e la sussistenza, per ciascuno, di una posizione che afferisce ad un	
	distinto ed autonomo rapporto sottoposto alla cognizione del Giudice.	
	La difesa dell’Ente previdenziale ha, altresì, rilevato l’incompletezza	
	della documentazione e la conseguente inottemperanza al	
	corrispondente onere probatorio.	
	Il ricorso, in sostanza, non fornirebbe i necessari elementi, rivelandosi	
	gravemente carente sotto il profilo probatorio (art. 2697 cc), che	
	conducano – o possano condurre – a ritenere che le somme evocate	
	dai Ricorrenti debbano essere computate ai fini del calcolo della base	
	pensionabile, ovvero a ritenere che il Fondo Pensioni Sicilia – al di là	
	della questione secondo cui detta questione vada rimessa alla Regione	
	Siciliana – debba avviare una qualsivoglia attività officiosa per la	
	revisione dei D.D.S..	
	Richiamata la disciplina ritenuta applicabile, l’Ente previdenziale ha	
	7	

	affermato, altresì, l'infondatezza nel merito del ricorso osservando come non sia ragionevolmente ipotizzabile che il legislatore, mediante le disposizioni contenute nell'art. 1, commi 5 e 6, L.R. n. 12/2015, abbia inteso mutare i principi dettati dagli artt. 51 e 52 L.R. n. 9/2015 (aventi come obiettivi pregnanti ed ineludibili l'armonizzazione del sistema pensionistico regionale con quello statale ed il contenimento della spesa previdenziale), prevedendo addirittura, in maniera palesemente contraddittoria, un notevole incremento dell'ammontare delle pensioni, mediante l'inserimento nella base pensionabile, relativa al calcolo della "quota retributiva", di emolumenti accessori non aventi le caratteristiche della fissità e della continuità, ancorché recati dalla contrattazione collettiva integrativa. L'Ente previdenziale ha osservato, inoltre, che nella normativa statale dettata dalla L. n. 335/1995 (v. art. 2, commi 9, 10 e 11) è stabilito che gli emolumenti accessori non vanno ricompresi nella base pensionabile relativa al calcolo della "quota retributiva", essendo essi computabili soltanto ai fini della quantificazione della "quota contributiva". Da tanto consegue che ove si accedesse all'opzione interpretativa prospettata dai ricorrenti, verrebbero ad essere sostanzialmente vanificate le finalità di armonizzazione del sistema pensionistico regionale con quello statale nonché di contenimento della spesa previdenziale a carico del bilancio regionale. L'Ente previdenziale, nel richiamare diverse decisioni in tal senso, ha rimarcato come l'inserimento tra le componenti della base pensionabile in sede di calcolo della "quota retributiva" sia	

	strettamente connessa alla presenza dei caratteri di continuità e	
	fissità, non riscontrabili con riguardo alle indennità in esame.	
	Dette indennità costituirebbero, invero, elementi della retribuzione	
	aventi natura accessoria mancante della caratteristica della	
	“permanente corrispettività” in quanto non dotata di carattere	
	strutturale - fondamentale della retribuzione, bensì “contingente”	
	poiché dipendente dalla specifica attività svolta in un determinato	
	lasso di tempo.	
	Il carattere della fissità dovrebbe ritenersi escluso anche dalla	
	riconducibilità della stessa ai Piani di lavoro e di un “accordo assunto	
	a livello decentrato”.	
	L’Ente previdenziale, nel merito, ha richiamato altresì quanto	
	affermato nella decisione n. 39/2024 di questo GUP su questione	
	ritenuta sovrapponibile.	
	Il Fondo pensioni ha eccepito in ogni caso la prescrizione	
	quinquennale ed ha concluso chiedendo: “• <i>disattesa ogni contraria</i>	
	<i>istanza, eccezione e difesa,</i>	
	<i>accertare e dichiarare la prescrizione quinquennale eccepita, in via</i>	
	<i>preliminare, accertare e dichiarare l’infondatezza e/o l’inammissibilità</i>	
	<i>del ricorso cumulativo e, per l’effetto, disporre, se ritenuto, la</i>	
	<i>separazione delle diverse posizioni; dire e dichiarare inammissibili le</i>	
	<i>domande spiegate; in ogni caso, rigettare il ricorso con qualsiasi</i>	
	<i>statuizione. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.</i>	
	III. Benché regolarmente evocato in giudizio a mezzo di notifica a	
	mezzo PEC diretta all’Avvocatura dello Stato di Palermo effettuata il	
	9	

	14.05.2024, l'Assessorato Regionale Autonomie Locali e Funzione	
	Pubblica-Sicilia non si è costituito in giudizio.	
	IV. All'udienza del 19 settembre 2024, l'avv. Di Verde, rilevata la	
	mancata costituzione dell'Assessorato, ha contestato le difese	
	sviluppate, nel merito, dal Fondo Pensioni, in quanto quest'ultimo,	
	quale mero ordinatore secondario di spesa, non avrebbe titolo per	
	argomentare sulla spettanza del diritto dei ricorrenti. L'avvocato,	
	inoltre, nel merito, ha richiamato la decisione della locale Sezione	
	d'Appello in materia di tutela legale n. 238/2018 ed ha contestato i	
	principi affermati, su questione in parte analoga, dalla citata sentenza	
	di questa Sezione n.39/2024. Per il resto, ha insistito come in atti.	
	Per l'Amministrazione resistente, l'avv. Margherita Sanfratello si è	
	riportata agli atti chiedendo il rigetto del ricorso.	
	Questo Giudice si è, pertanto, riservato la decisione.	
	V. Nel corso della Camera di consiglio questo GUP, a scioglimento	
	della riserva, ritenuto il giudizio maturo, lo ha posto in decisione.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	1. Il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento della	
	fondatezza della pretesa dei ricorrenti a vedere ricalcolato il loro	
	trattamento pensionistico mediante il computo delle Indennità di	
	Tutela e Vigilanza, di cambio consegne e turnazione nella media della	
	retribuzione degli ultimi 5 anni di cui all'art 52 comma 1 della Legge	
	Regionale 9/2015 per l'esatta determinazione della "quota retributiva"	
	e del "tetto massimo pensionabile".	
	10	

	2. In via del tutto preliminare deve esaminarsi l'ammissibilità del	
	ricorso collettivo e cumulativo proposto da parte ricorrente.	
	La giurisprudenza di questa Corte è costante nel ritenere che <i>“il ricorso</i>	
	<i>collettivo, presentato da una pluralità di soggetti con un unico atto, è</i>	
	<i>ammissibile nel solo caso in cui sussistano, cumulativamente, i requisiti</i>	
	<i>dell'identità di situazioni sostanziali e processuali – ossia, alla</i>	
	<i>condizione che le domande giudiziali siano identiche nell'oggetto e gli</i>	
	<i>atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e vengano censurati per gli</i>	
	<i>stessi motivi – e dell'assenza di un conflitto di interessi tra le parti (cfr.</i>	
	<i>Consiglio di Stato sentenza n. 831 del 18 febbraio 2015)”(Sez.</i>	
	<i>Lombardia n. 180/2016).</i>	
	Va rammentato, inoltre, che ai sensi dell'art. 152, comma 1, del D.Lgs	
	174/2016 i ricorsi devono contenere (lett. d) <i>“l'esposizione succinta</i>	
	<i>dei fatti e la specificazione degli elementi di diritto sui quali si fonda la</i>	
	<i>domanda”</i> e (leff. f) <i>“la formulazione delle conclusioni”</i> , e ciò a pena di	
	inammissibilità (art. 153, comma 1). Così delineati i confini	
	nell'ambito dei quali può ritenersi l'ammissibilità di un ricorso	
	collettivo, osserva questo Giudice che, nel caso di specie, ne ricorrono	
	i presupposti. Al riguardo, occorre rilevare che il ricorso in esame è	
	stato proposto, in forma collettiva, da un elevato numero di ricorrenti,	
	a tutela di posizioni giuridiche contraddistinte dalla identità della	
	normativa applicabile, sulla base delle medesime argomentazioni e nei	
	confronti di provvedimenti aventi lo stesso contenuto.	
	Il ricorso deve, pertanto, essere ritenuto ammissibile, in quanto i	
	ricorrenti lamentano la medesima lesione (rappresentata dalla	
	11	

	mancata inclusione della più volte citata indennità nella media della	
	retribuzione degli ultimi cinque anni). Non è ravvisabile, inoltre, alcun	
	conflitto di interessi tra le posizioni in commento. (Cfr. Corte dei conti	
	Sez. giur. Toscana sent. 9/2021).	
	3. Sempre in via preliminare, stante la contumacia	
	dell'Assessorato regionale – regolarmente evocato in giudizio ma non	
	costituitosi - devono esaminarsi le eccezioni afferenti alle difese	
	sviluppate nel merito dal Fondo Pensioni Sicilia, ancorché nella	
	posizione di ordinatore secondario di spesa rispetto ai rapporti	
	appartenenti al c.d. contratto 1.	
	Al riguardo, si rileva che sebbene la Regione Siciliana sia la titolare	
	sostanziale del rapporto pensionistico con quei lavoratori che, come i	
	ricorrenti, appartengono al c.d. Contratto-1, ossia al personale “in	
	servizio o già in quiescenza alla data di entrata in vigore della presente	
	legge ” (art. 10, comma 2) o “assunto in esito ai concorsi pubblici i cui	
	decreti di indizione siano stati adottati alla data di entrata in vigore	
	della presente legge, ancorché pubblicati in data successiva”	
	(11.05.1986 - art. 10 comma 3 della L.R. n. 21/1986), si rammenta	
	che l’art. 4 del Decreto Presidenziale 23 dicembre 2009, n. 14, recante	
	"Norme per l'organizzazione del Fondo di quiescenza del personale	
	della Regione siciliana" emanato con Decreto Presidenziale 23	
	dicembre 2009, n. 14, così come modificato dal Decreto Presidenziale	
	13 novembre 2019, n. 22 stabilisce: <i>“Il "Fondo" persegue tutte le</i>	
	<i>finalità inerenti l'erogazione di prestazioni previdenziali di natura</i>	
	<i>obbligatoria e in particolare: [...]</i>	
	12	

	<i>b) provvede alla gestione, amministrativa e contabile, dei trattamenti di</i>	
	<i>pensione, anche integrativi o sostitutivi, ivi compresa l'adozione dei</i>	
	<i>relativi provvedimenti e le attività che riguardano il pagamento, per il</i>	
	<i>personale destinatario delle disposizioni di cui al secondo e terzo</i>	
	<i>comma dell'articolo 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21 il cui</i>	
	<i>onere resta carico dell'Amministrazione regionale [...]</i> ".	
	Detta disposizione, inoltre, ferma restando l'evoluzione che nel tempo	
	ha interessato l'attribuzione delle competenze in materia	
	pensionistica, pone in evidenza le attribuzioni riconducibili al Fondo	
	nel procedimento amministrativo riguardante la concessione della	
	pensione rispetto al quale la questione della controversa	
	valorizzazione delle Indennità in argomento è oggettivamente	
	funzionale. Diversamente da quanto sostenuto in udienza da parte	
	ricorrente, pertanto, deve ritenersi che il Fondo Pensioni possa	
	legittimamente sviluppare le proprie difese nel merito, specialmente	
	in assenza dell'opposizione di eccezioni di tipo "personale".	
	4. Passando al merito del giudizio, il ricorso è infondato e, come	
	tale, va respinto.	
	Al riguardo, va premesso che, come affermato da costante	
	orientamento, la composizione della base pensionabile è materia	
	regolata dalla legge e non risulta rimessa alla contrattazione collettiva.	
	La disciplina del trattamento pensionistico del personale della regione	
	Sicilia ricade, infatti, nella previsione dell'art. 17, lettera f) dello	
	Statuto regionale e conseguentemente ricade nell'ambito della potestà	
	legislativa concorrente (Cfr. ai fini della ricostruzione della disciplina	
	13	

	applicabile Corte dei conti Sez. giur. per la Regione Siciliana	
	sent.809/2022). Da tanto consegue che, la disciplina statale avente	
	carattere di riforma economico-sociale costituisce principio generale	
	da attuarsi in modo uniforme su tutto il territorio nazionale. Ai	
	contratti collettivi compete, pertanto, solo la regolamentazione	
	giuridica ed economica del rapporto di lavoro e quindi la	
	determinazione della retribuzione.	
	Ne deriva che ai fini del calcolo della pensione non può tenersi conto	
	di quanto <i>tout court</i> stabilito dalla contrattazione collettiva in termini	
	di struttura della retribuzione ma occorre effettuare un accertamento	
	sostanziale sulla natura di un emolumento per valutarne la sua	
	quiescibilità.	
	Al riguardo, deve rammentarsi che la giurisprudenza di questa	
	Sezione e della locale sez. d'Appello ha sempre affermato con riguardo	
	al calcolo della c.d. prima quota, quella retributiva, che la Legge	
	regionale n. 9/2015 non ha mutato la nozione di base pensionabile,	
	restando fermo il richiamo alla Legge regionale n. 2/1962 e, in	
	particolare, agli artt. 4 e 31. (<i>ex multis</i> Cfr. Corte dei conti Sez.	
	d'Appello per la Regione Siciliana sent. n. 85/2022).	
	L'art. 31 della legge regionale n. 2/1962, in particolare, stabilisce che	
	fino a quando la parte fissa e continuativa del trattamento economico	
	non verrà riordinata, essa sarà considerata costituita dallo stipendio	
	o salario, dalle indennità previste dall'art. 28 della L. 13 maggio 1953,	
	n. 34, modificata con la L. 2 agosto 1954, n. 35, e dall'art. 2 della L.	
	21 aprile 1955, n. 37, dalla tredicesima mensilità e da ogni altra	
	14	

	indennità continuativa, con esclusione dell'aggiunta di famiglia. Il	
	contesto normativo della Regione Siciliana ha, in tal modo, definito la	
	composizione degli emolumenti quiescibili per la liquidazione della	
	pensione dei dipendenti regionali, per il cui computo va tenuto conto	
	dell'intero ammontare degli emolumenti fissi e continuativi	
	effettivamente percepiti all'atto del collocamento a riposo.	
	Sul punto, con costante giurisprudenza, è stato evidenziato che “Ai	
	<i>fini della individuazione del concetto di continuatività di un</i>	
	<i>emolumento, è stato ritenuto che esso discende dalla sua</i>	
	<i>inerenza al coacervo delle voci retributive aventi natura</i>	
	<i>stipendiale. A tale presupposto, che non è ritenuto da solo</i>	
	<i>sufficiente a fare ritenere quiescibile un beneficio contrattuale, va</i>	
	<i>infatti aggiunto quello di fissità, definendo con espressione di</i>	
	<i>valore chiaro ed univoco la funzione di permanente corrispettività</i>	
	<i>che, agli effetti della valutazione in pensione, deve</i>	
	<i>necessariamente riconoscersi ai singoli emolumenti retributivi</i>	
	<i>(Sez. App. III n. 81 e n.92/2008) (cfr. Corte dei conti Sez. giur.</i>	
	<i>della Regione Siciliana sent. 568/2021).</i>	
	Tanto premesso, si ritiene che nessuna delle indennità in argomento	
	possieda i richiesti caratteri di fissità e continuatività che, comunque,	
	devono valutarsi in astratto e non con riguardo alle posizioni dei	
	singoli ricorrenti.	
	Nel senso della carenza di detti caratteri depongono una serie di	
	considerazioni.	
	Con riguardo all'indennità di tutela e vigilanza, per esigenze di	
	15	

	sinteticità, ai sensi dell’art. 17 dell’all.2 al c.g.c. si rinvia alle	
	motivazioni, qui condivise, contenute nella recente sentenza n.	
	39/2024 di questa Sezione.	
	Le stesse motivazioni, contenute in detta decisione, sembrano,	
	peraltro, ulteriormente confermate, anche per le altre indennità in	
	argomento, dal corredo probatorio in atti.	
	Dall’esame dei tesserini contenenti l’attribuzione della qualifica di	
	agente di pubblica sicurezza emerge, infatti, come gli stessi siano stati	
	rilasciati dal Ministro dell’Interno, su parere del Prefetto, ai sensi	
	dell’art. 36 della legge 21 agosto 1901, n. 409, degli artt. 43 e ss. Testo	
	unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza (R.d. 31	
	agosto 1907, n. 690) dell’art. 16 del R.D. 31 dicembre 1923, n. 3164.	
	In particolare, l’art. 16 citato stabilisce che <i>“Durante il servizio gli</i>	
	<i>assistenti, i custodi, le guardie notturne e i custodi straordinari, di cui</i>	
	<i>agli articoli 24 e 25 del presente decreto, sono riconosciuti, a tutti gli</i>	
	<i>effetti di legge, quali agenti di pubblica sicurezza, a norma dell’art. 36</i>	
	<i>del testo unico delle leggi sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza,</i>	
	<i>approvato con R.d. 21 agosto 1901, n. 409.</i>	
	L’art. 36 e l’art. 43 cit. stabiliscono che <i>Il Ministro dell’Interno,</i>	
	<i>d’accordo con gli altri Ministri competenti, può con suo decreto attribuire</i>	
	<i>la qualità di agente di pubblica sicurezza alle guardie telegrafiche e di</i>	
	<i>strade ferrate ed ai cantonieri, purché posseggano i requisiti</i>	
	<i>determinati dal Regolamento e prestino giuramento innanzi al pretore</i>	
	<i>come pure ad altri agenti destinati dal Governo all’esecuzione ed</i>	
	<i>all’osservanza di speciali leggi e Regolamenti dello Stato.</i>	
	16	

	Risulta, pertanto, evidente come l'attribuzione della qualità di Agente	
	di Pubblica Sicurezza, diversamente da quanto accade, ad esempio	
	per Carabinieri ed appartenenti alla Polizia di Stato (cfr. art. 17 R.d.	
	31 agosto 1907, n. 690), costituisce una "eventualità" e che la stessa	
	risulta subordinata al possesso di determinati requisiti oltreché al	
	parere del Prefetto. La perdita di detti requisiti o – si aggiunge per	
	ipotesi – la mancata richiesta dell'attribuzione della qualifica da parte	
	dell'Amministrazione di appartenenza precludono quindi al possesso	
	della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza determinando la	
	perdita o il mancato acquisto della qualifica.	
	A tanto si aggiunga che, come emerge dai cedolini depositati dalla	
	stessa parte ricorrente, sia l'indennità di tutela e vigilanza che quelle	
	di turnazione e di cambio consegne erano comunque soggette a	
	decurtazione in caso di assenza e, pertanto, è evidente come nessuna	
	delle indennità in argomento risulti connotata dei richiesti requisiti di	
	fissità e continuatività nella accezione chiarita in precedenza.	
	La commisurazione di dette indennità al numero di giorni di effettivo	
	servizio oltreché l'evidenziata spettanza dell'indennità di tutela a	
	condizione del possesso della – si rammenta - eventuale qualità di	
	Agente di Pubblica Sicurezza inducono, piuttosto, a ritenere che le	
	indennità di tutela e vigilanza, di turnazione e di cambio consegne	
	non posseggano, invero, una natura connotata da <i>permanente</i>	
	<i>corrispettività</i> assumendo, piuttosto, veste remunerativa di particolari	
	attività o condizioni.	
	Quanto rilevato risulta, peraltro, ancor più evidente per le indennità	
	17	

	di turnazione e di cambio consegne per le quali, peraltro, non è stata	
	fornita alcuna prova in ordine alla fissità della stessa.	
	Detti elementi, nel complesso, inducono questo Giudice a ritenere che	
	le indennità di Tutela e Vigilanza, di turnazione e di cambio consegne	
	non dispongano dei necessari requisiti di fissità e continuatività	
	richiesti dalle disposizioni di legge vigenti ai fini del computo dello	
	stesso nella base pensionabile nel senso richiesto dai ricorrenti.	
	Restano assorbite le ulteriori motivazioni.	
	5. Alla luce di tutte le considerazioni sopra svolte, si ritiene che la	
	pretesa di parte ricorrente debba essere, pertanto, rigettata.	
	L'assoluta novità della questione trattata giustifica l'integrale	
	compensazione delle spese di lite.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana, in	
	composizione monocratica, definitivamente pronunciando:	
	- rigetta il ricorso;	
	- compensa le spese.	
	Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti.	
	Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 19 settembre	
	2024.	
	Il Giudice Monocratico	
	Salvatore Grasso	
	(f.to digitalmente)	
	Depositata in Segreteria nei modi di legge	
	Palermo, 1 ottobre 2024	
	18	

[illegible]